



COMUNE DI TRIESTE
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
CIG 7729638

Trieste, vedi data firma digitale

- SCHEMA CONVENZIONE -

**Convenzione tra il Comune di Trieste e la cooperativa sociale
..... per l'espletamento del servizio di pulizia e attività ausiliarie presso lo
Stabilimento balneare "Alla Lanterna", il Bagno pubblico "Topolini", l'area "ex Cedas",
la piattaforma di Miramare c.d. "Bivio" e la doccia lungo la Pineta di Barcola, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in una sala del
Comune di Trieste.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____, a firma del Direttore del Servizio
Gestione Patrimonio Immobiliare, per le motivazioni ivi addotte, in conformità all'articolo 5, comma 1,
della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 e
s.m.i., è stato stabilito di avviare una procedura negoziata per l'affidamento ad una cooperativa sociale
di tipo b) del servizio di pulizia e attività ausiliarie presso lo Stabilimento balneare "Alla Lanterna", il
Bagno pubblico "Topolini", l'area "ex Cedas", la piattaforma di Miramare c.d. "Bivio" e la doccia lungo
la Pineta di Barcola;

che con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione redatto sul modello
di convenzione-tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007 per
l'espletamento del servizio in parola;

che, in esito alla procedura per la scelta del contraente, con determinazione dirigenziale n. _____
dd. _____ il servizio è stato aggiudicato alla cooperativa sociale
_____;

che detta Cooperativa sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge, tra l'altro, l'attività di pulizia;

che detta Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 4,
comma 2, della legge 381/1991;

che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il _____ per cento dei
lavoratori della Cooperativa sociale _____, di cui il _____ per cento sono donne;

visto il D.P.R. 3 giugno 1998 ed avutone riguardo;

che la Cooperativa sociale _____ si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 13.08.2010 n° 136

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il COMUNE di
TRIESTE rappresentato da _____ domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo
municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale
rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del

D.L.vo n. 267/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e il Signor _____ nato a _____ il _____, il quale interviene in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale _____ iscritta nella sezione "____" al numero _____ dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione Friuli – Venezia Giulia, - d'ora in avanti detta semplicemente "cooperativa" - con sede a Trieste in via _____ n. _____ (codice fiscale _____);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto)

La presente convenzione (nel prosieguo indicata semplicemente anche come "la convenzione") ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) fornitura da parte della Cooperativa sociale del servizio di pulizia e attività ausiliarie dettagliatamente individuato nell'allegato Capitolato Speciale d'Oneri verso il pagamento del corrispettivo come determinato all'articolo 10 (nel prosieguo indicato semplicemente anche come "il servizio");
- b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991;
- c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 e s.m.i..

Art. 2

(Durata)

La convenzione ha durata dal 15.05.2020 al 31.10.2020, come specificato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Art. 3

(Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici del Comune)

La Cooperativa si impegna ad eseguire il servizio secondo le modalità ed i tempi indicati nel "Capitolato Speciale d'Oneri" allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale, facendo sempre riferimento alle indicazioni del referente comunale per dare risposta tempestiva a specifiche segnalazioni o a esigenze dell'amministrazione.

La Cooperativa si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione del servizio in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5.

Il Comune individua nella persona del Direttore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

Art. 4

(Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. _____ lavoratori, di cui n. _____ persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo indicate semplicemente anche come "le persone svantaggiate"). Il personale di sesso femminile è dato da n. _____ lavoratrici, di cui n. _____ persone svantaggiate.

Nell'elenco nominativo costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegato al medesimo sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i

requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella persona di _____, e del responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo, nominato nella persona di _____, nonché i compiti agli stessi attribuiti.

Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata al Comune e debitamente motivata.

Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere al Comune l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991.

Art. 5

(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali:

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento definiti nella documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegata al medesimo, predisposti, in raccordo con i centri per l'impiego, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d'intesa con le persone svantaggiate, nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.

La documentazione riguardante la condizione di persona svantaggiata dei soggetti di cui al presente articolo sarà conservata agli atti presso la sede della Cooperativa/gli uffici del Comune.

Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, il Comune, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

Art. 6

(Formazione del personale)

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative per acquisire le conoscenze necessarie all'espletamento delle attività assegnate.

Il Comune si impegna a promuovere ed a concordare con la Cooperativa ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale.

Art. 7

(Soci volontari)

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, la Cooperativa si avvale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'elenco nominativo costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegato al medesimo.

I predetti volontari svolgeranno le seguenti mansioni:

spazzamento, asporto dei rifiuti, lavatura con getto d'acqua, disinfezione, detersione, asporto oggetti pericolosi, vuotatura e pulitura contenitori rifiuti, lievo ghiaia, rimozione limo, trasporto di alcuni

materiali, spalatura, asporto detriti mareggiate, eliminazione incrostazioni organiche, interventi di minuta e immediata manutenzione/riparazione.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare per iscritto le eventuali variazioni fra i soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

Art. 8

(Contratti di lavoro)

La Cooperativa si impegna a rispettare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa.

La Cooperativa si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa; a tale riguardo la stazione appaltante acquisirà il D.U.R.C. prima di effettuare la liquidazione dei singoli pagamenti.

Art. 9

(Sicurezza e salute dei lavoratori)

La Cooperativa, quale datore di lavoro, si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme del D. L.vo n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni.

A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, a far rispettare l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (nello specifico, scarpe e guanti antinfortunistici).

Valutate le possibili interferenze tra l'attività del Comune e l'attività della Cooperativa sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, Il Comune e la Cooperativa sociale si impegnano a rispettare il documento unico di valutazione dei rischi ed interferenze elaborato dal Comune ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo n. 81/2008 ed allegato alla presente convenzione.

La Cooperativa, in qualità di datore di lavoro, ha obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

La Cooperativa si impegna a consentire al Comune di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 10

(Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)

Il valore della presente convenzione è pari a **euro- di cui euro 150,82.- per oneri di sicurezza**, IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni fornite sarà effettuato in rate uguali mensili posticipate, fatta salva la prima rata che è pari al 50% di una singola rata mensile, secondo quanto previsto all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento), da svincolare in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Il Comune può sospendere il pagamento alla Cooperativa, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 11

(Assicurazione del personale e degli utenti)

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti il servizio, per il quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.

A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

Art. 12

(Verifica, vigilanza e valutazione relative al servizio)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, il Comune vigilerà sulla correttezza del servizio mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

- a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
- b) la conformità del servizio alle previsioni del Capitolato Speciale d'Oneri;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, il Comune potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dal Comune entro il termine stabilito.

Ad ultimazione del servizio, la Cooperativa si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 13

(Penali)

Nel caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al successivo art. 14, saranno applicate penalità da un minimo di Euro 300,00 (trecento/00) sino al massimo corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal capitolato e dalla presente convenzione e per ogni caso di carente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio.

L'importo della penalità viene trattenuto in sede di liquidazione del rispettivo canone mensile. In caso di inadempienza dell'appaltatore nell'esecuzione di interventi ad esso spettanti, provvede d'ufficio il Comune, con proprio personale o tramite terzi – previa formale diffida a provvedere nel termine di 48 (quarantotto) ore, trasmessa via pec. La relativa spesa è addebitata all'appaltatore ed è fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Qualora, in conseguenza all'astensione dal lavoro – dovuta a qualsiasi causa – da parte del personale della Cooperativa, questa non assicuri tempestivamente la regolarità del servizio, l'Amministrazione applicherà sul compenso stabilito trattenute proporzionali alla durata dell'astensione stessa, salvo il diritto del Comune al risarcimento di maggiori danni e, nei casi recidivi e di durata prolungata, alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

Art. 14

(Risoluzione)

Oltre a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 15, il Comune di Trieste ha facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei seguenti casi:

- quando l'inadempimento dell'appaltatore abbia determinato l'emanazione da parte dell'autorità sanitaria di un provvedimento di chiusura – anche solo temporanea – dello stabilimento;
- dopo l'applicazione, a carico dell'appaltatore, per due volte della penalità di cui al precedente articolo 20 in misura inferiore al massimo previsto;
- dopo l'applicazione a carico dell'appaltatore, anche una sola volta, della penalità di cui al precedente articolo 20 nella misura massima prevista;

- per ripetuta recidività nell'osservanza degli obblighi a carico dell'appaltatore, a condizione che a carico di quest'ultimo sia stata precedentemente applicata almeno una volta la penalità – in misura inferiore al massimo previsto – di cui all'articolo 20;
- nel caso in cui l'appaltatore, regolarmente diffidato e invitato a far pervenire le proprie giustificazioni in ordine a fatti ad esso contestati, non dia riscontro nel termine assegnatogli;
- in caso di omissione di pagamento, nei termini prescritti, di sanzione pecuniaria irrogata dall'autorità sanitaria o da altra autorità competente;
- dopo due provvedimenti sanzionatori dell'autorità sanitaria o di altra autorità competente ancorché l'appaltatore abbia provveduto regolarmente ad effettuare i pagamenti (si intende due provvedimenti di ciascuna delle autorità indicate);
- per mancato ottenimento del "DURC" regolare;
- per ritardata; o mancata corresponsione anche di una sola parte delle retribuzioni spettanti ai soci lavoratori.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore ha l'obbligo di continuare a garantire le proprie prestazioni sino al momento dell'effettivo subentro di altro soggetto idoneo, individuato dal Comune. I rapporti economici sono regolati sino a tale data.

E' fatta sempre salva, in tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, l'azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti dal Comune.

Le inadempienze significative agli effetti della risoluzione saranno contestate per iscritto – dalla Stazione appaltante - anche a mezzo fax/pec con la concessione di un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di eventuali giustificazioni, ciò al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a tutela dell'utenza.

La presente convenzione è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) irrogazione di penali di cui al precedente art. 13 per un importo complessivo superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale;
- b) cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali, in conformità all'articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006 e s.m.i.;
- c) transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane Spa ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.

Art. 15

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva dei servizi di cui al presente atto, tra la Cooperativa e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN acceso presso la Banca ... - Filiale/ Agenzia di /Sportello postale di che la Cooperativa ha indicato come conto corrente dedicato in relazione ai servizi succitati.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

- sig. ..., nato a ... il ..., – C.F.
- sig. ..., nato a ... il ..., – C.F.

Eventuali modifiche comunicate dalla Cooperativa in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 16

(Controversie)

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Trieste.

Art. 17

(Spese di contratto)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione – con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto - sono a carico della Cooperativa sociale.

Art. 18

(Allegati alla convenzione)

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

a – Capitolato Speciale d'Oneri con annesso patto di stabilità;

b – Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DUVRI).

Il Comune

.....

La Cooperativa sociale

.....

Clausole vessatorie

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, gli articoli

.....

Il Comune

.....

La Cooperativa sociale

.....

Responsabile del Procedimento

Direttore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare dott. Luigi Leonardi

Responsabile dell'Istruttoria

Responsabile di P.O. Gestione Straordinaria Patrimonio Immobiliare

dott.ssa Cristina Sirugo (0406754329 - 3482420628) passo Costanzi I – 3° piano,

mail cristina.sirugo@comune.trieste.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LEONARDI LUIGI

CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L

DATA FIRMA: 15/04/2020 16:18:10

IMPRONTA: 0EF2417AC308207DCE3C82E279B441F48D6B0262C725EB1EBFF8E0630A302500
8D6B0262C725EB1EBFF8E0630A302500F0C68A35033D52847F49EB388AE5C909
F0C68A35033D52847F49EB388AE5C909F5C1551D20AA5C151BDF4628F97BDE2B
F5C1551D20AA5C151BDF4628F97BDE2BC17EA3FA34A9BFACCD31126E336C9A45